

Reg. il 26.06.22 al n. 1615/3
456 T bollo €
109 T ver. €
..... €
109 T loc. €
731 T int. €
104 T Ter. €
649 T Tras. €
737 Cat. €
Totale €

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "I CONTAGIOSI - ODV"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione.

È costituita, in forma di associazione non riconosciuta, l'Organizzazione di Volontariato denominata "I CONTAGIOSI - ODV".

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione ha sede in Suzzara (Prov. Mantova), via Fratelli Bandiera 4. Lo spostamento della sede sociale, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7 del presente statuto, può essere deliberato dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, scopo dell'Associazione è realizzare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi di aggregazione e promozione sociale al fine di permettere ai giovani e non solo del territorio dove l'Associazione opera di potersi esprimere in termini ricreativi, sportivi e culturali.

Avendo come riferimento la Costituzione Italiana, l'Associazione ha anche lo scopo di realizzare e promuovere eventi e manifestazioni atte a sensibilizzare la cittadinanza e nello specifico le fasce giovanili riguardo i temi in merito:

- alla lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo e istituzionale locale e nazionale,



IL FUNDAMENTO
M. L. T.

[Handwritten signature]

- al rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità,
- al contrasto ai comportamenti che causano danni ambientali.

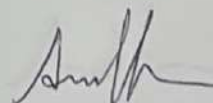
L'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio esclusivo delle attività di interesse generale di cui alle lettere i), v) e z) di seguito riportate:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'azione dell'Associazione è diretta a favorire dunque la cooperazione e il volontariato tra le diverse fasce della popolazione del territorio nella realizzazione di manifestazioni ed eventi con l'obiettivo di diffondere buone prassi e comportamenti utili nel pieno rispetto della legalità.

L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge le seguenti attività rivolta principalmente a terzi non soci:

- organizzazione di manifestazioni ed eventi di tipo ricreativo, culturale e sportivo con lo scopo di creare contesti di cooperazione e aggregazione sociale per giovani e famiglie;
- organizzazione di incontri di sensibilizzazione nelle scuole e negli enti pubblici, convegni, seminari, manifestazioni, anche pubbliche, dirette a



diffondere la cultura della legalità;

- ideazione e utilizzo dei mezzi di comunicazione, anche elettronici, al fine di diffondere tra la cittadinanza la cultura della legalità;
- organizzazione ed eventuale gestione di attività, strutture e luoghi sul territorio idonei al raggiungimento degli scopi sociali;
- ogni altra azione ritenuta idonea a conseguire gli scopi sociali.

In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti

Art. 3 – Soci

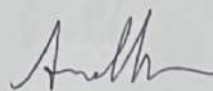
I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali condividendone le finalità impegnandosi a realizzarle, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti in vigore.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull'ammissione, sottoelencati.

La richiesta di ammissione a socio comporta l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Per decidere sull'ammissione degli aspiranti soci, dovrà venir presa in considerazione esclusivamente la buona condotta civile e morale e l'assenza di



condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni. La sussistenza dei requisiti potrà essere accertata anche mediante autocertificazione dell'aspirante socio.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'associazione.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi.

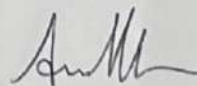
I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare da apposito provvedimento emanato dal Consiglio Direttivo il quale deve essere tempestivamente trasmesso all'interessato. L'interessato può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data nella quale dal suo ricevimento, contro il provvedimento di diniego alla prima assemblea utilmente convocata la quale decide in ultima istanza.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale di associazione.

Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa deliberata dall'Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non può esserne richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall'associazione.

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e deve essere iscritto nel "libro soci", godendo del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Presidente che dà



mandato al Segretario di provvedere comunque non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

I soci non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali con l'associazione.

Ai soci è consentito un rimborso, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché documentate.

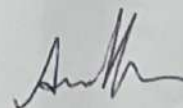
Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori (coloro i quali hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo)
- onorari (coloro i quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci)
- ordinari (coloro i quali condividono le finalità dell'Associazione e sono regolarmente iscritte a libro soci).

Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento della quota sociale, che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Nel caso di soci minorenni, l'esercizio del diritto di voto deve essere consentito ad un soggetto esercente la potestà genitoriale. Il socio minorenne non potrà comunque candidarsi alle cariche sociali.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- decadenza per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale nei



termini prescritti;

- rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi;
- inattività prolungata;
- recesso.

Il socio decade per mancato pagamento della quota sociale qualora siano decorsi 3 (tre) mesi dalla scadenza senza che abbia provveduto a saldare quanto dovuto. In tal caso il Consiglio provvede alla cancellazione del socio decaduto dal libro dei soci. Nel caso in cui un socio decaduto rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

L'esclusione del socio per altri gravi motivi o per inattività prolungata è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

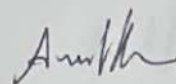
Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente,

Art. 4 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente e Vicepresidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.



Art. 5 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i suoi aderenti. Sono legittimati ad esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento della quota associativa deliberata e un esercente la potestà genitoriale per il socio minorenni, purché anch'egli in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.

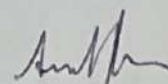
L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di tre deleghe scritte.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

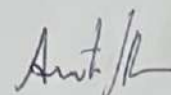
Art 6 – L'Assemblea ordinaria.



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti e delibera con il voto favorevole dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;



delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 7 – L'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti. Salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione delibera a maggioranza dei soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche allo statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli aderenti
- l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

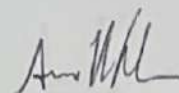
Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo ma può essere deliberato con semplice Assemblea ordinaria.

Art. 8 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di undici componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di quattro anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,



l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

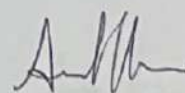
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- predisporre il programma di attività dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 3, comma 6 del presente statuto, la radiazione del socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo



provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

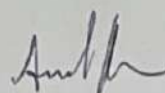
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni e viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Tesoriere e il Segretario

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.



Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

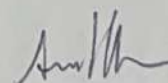
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art. 11 – Le risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 84 del D. Lgs. 117/2017;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà



dell'Associazione;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa, se deliberata dell'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

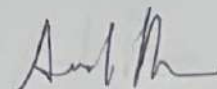
Art. 13 – Il Bilancio dell'Associazione

L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e suoi provvedimenti attuativi.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.



Art. 14 – Assicurazione dei volontari

Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 15 – Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti a norma dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

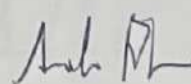
Art. 16 – Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, purché non soci dell'Associazione. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere



dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

